

o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare] (382).

(¹) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della L. 9 gennaio 2019, n. 3.

(²) La multa originaria da L. 5.000 a L. 30.000, è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

346 bis. (¹) **Traffico di influenze illecite.** – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 *ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 *bis*, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322 *bis*.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

(¹) Questo articolo, inserito dall'art. 1, comma 75, lett. r), della L. 6 novembre 2012, n. 190, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), della L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.

TESTO PREVIGENTE:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 *ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 *bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

GUIDA PROCEDURALE:

Procedibilità: *d'ufficio*

Competenza: *trib. m.*

Udienza preliminare: *prevista*

Udienza predibattimentale: *non prevista*

Arresto: *facoltativo*

Arresto in flagranza differita: *non consentito*

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito*

Custodia cautelare in carcere: *non consentita*

Altre misure cautelari personali: *consentite ex art. 289, comma 2, c.p.p.*

Misure di prevenzione personale A.G.: *non previste*

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: *non consentite*

Responsabilità enti: *reato presupposto ex art. 25, D.L.v. 231/01*

Non punibilità per particolare tenuità del fatto: *astrattamente possibile v. anche l'art. 323-bis c.p.*

Cause speciali di non punibilità: *prevista dall'art. 323-ter c.p. e per l'agente sotto copertura ex art. 9, L. 146/06*

Oblazione: *non ammessa*

Estinzione del reato per condotte riparatorie: *non ammessa*

Messa alla prova: *non richiedibile*

Abbreviato: *ammesso*

Patteggiamento: *non ostativo*

Pubblicazione della sentenza di condanna: *prevista nei casi di cui agli artt. 36 e 186 c.p.*

Benefici penitenziari: *non ostativo*

Prescrizione: *(termine massimo): 6A; (con atti interruttivi): 7A e 6M*

NOTE OPERATIVE:

Riforma Nordio (L. 114/24): Ha riformulato il reato che era stato introdotto dalla legge Severino (L. 190/12) e modificato dalla legge spazza-corrotti (L. 3/19) con un forte intento repressivo. La riforma ha inteso meglio precisare gli elementi costitutivi del reato, confermandone la natura di fattispecie "avamposto" (rispetto al sistema complessivo degli illeciti penali del pubblico agente) e tenendo in debita considerazione i rilievi mossi dalla dottrina e giurisprudenza. È stata eliminata l'ipotesi della "millanteria" che continuerà a rilevare penalmente in presenza degli elementi costitutivi del reato di truffa. Alla riduzione dell'ambito applicativo ha fatto da contraltare un aumento del minimo edittale. Infine, per effetto della modifica dell'art. 323-ter c.p., l'autore del delitto può beneficiare della causa speciale di non punibilità fondata sulla collaborazione con l'autorità accompagnata da condotte restitutorie.

Rapporto con altri reati: Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito abrogato dalla L. 3/19 e il reato di traffico di influenze illecite. Le condotte, già integranti gli estremi dell'abolito reato potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice (S.U. 19357/23).

347. Usurpazione di funzioni pubbliche. – Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni (287).

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale (357) o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle (287, 498; 289 c.p.p.) ⁽¹⁾.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza (36).

⁽¹⁾ Per quanto riguarda gli amministratori locali si veda la L. 1° giugno 1977, n. 286, recante norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali.

GUIDA PROCEDURALE:

Procedibilità: d'ufficio

Competenza: trib. m.

Udienza preliminare: non prevista

Udienza predibattimentale: prevista

Arresto: non consentito

Arresto in flagranza differita: non consentito

Fermo di indizio di delitto: non consentito

Custodia cautelare in carcere: non consentita

Altre misure cautelari personali: consentite ex art. 289, comma 2, c.p.p. (comma 2)

Misure di prevenzione personale A.G.: non previste

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: non consentite

Responsabilità enti: esclusa

Non punibilità per particolare tenuità del fatto: astrattamente possibile

■ 176

Cause speciali di non punibilità: non previste

Oblazione: non ammessa

Estinzione del reato per condotte riparatorie: non ammessa

Messa alla prova: richiedibile – salvo i casi previsti dagli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.

Abbreviato: ammesso

Patteggiamento: non ostantivo

Pubblicazione della sentenza di condanna: prevista dal comma 3

Benefici penitenziari: non ostantivo

Prescrizione: (termine massimo): 6A; (con atti interruttivi): 7A e 6M

NOTE OPERATIVE:

Presupposti: Non è configurabile il reato bensì l'illecito amministrativo dell'usurpazione di titoli od onori, quando vi sia stata solo un'indebita attribuzione della qualifica di pubblico funzionario, senza che sia seguito alcun esercizio di atti inerenti alla funzione (C.P. 31427/12).

Persona offesa: Persona offesa è soltanto la P.A., sicché il privato il quale assuma di essere danneggiato dal reato non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (C.P. 47661/12).

348. ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Esercizio abusivo di una professione. – Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (2229 c.c.) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000 (498).

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

⁽²⁾ In merito all'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali per alcune professioni si veda la L. 25 aprile 1938, n. 897, recante norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi.

Per puntuali riferimenti legislativi in merito alle singole professioni si vedano le seguenti disposizioni:

1) R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore e la L. 31 dicembre 2012, n. 247;